

Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Copertura Tutela Legale COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA VALLE D'AOSTA



Cos'è la Tutela Legale

La *polizza* di Tutela Legale è il contratto di *assicurazione* che tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi debba corrispondere a titolo di compensi a un legale o a un perito in caso di *controversie* sia di carattere stragiudiziale che giudiziale.

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Tutela Legale sono prestate in favore di tutti i liberi professionisti iscritti al Collegio Contraente di polizza nell'ambito dell'attività professionale da loro esercitata per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione al Collegio Contraente. La copertura assicurativa vien pertanto prestata in riferimento all'attività professionale svolta dagli Assicurati in qualità di geometri regolarmente abilitati all'esercizio della professione e iscritti al Collegio professionale della Regione Valle d'Aosta. Sono inoltre ricomprese in copertura le attività di consulenza, rilascio di certificazioni, dichiarazioni o relazioni, l'attività svolta in qualità di Direttore dei lavori, collaudatore e progettista.

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assume a proprio carico, nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, il rimborso delle *spese legali, peritali* e processuali, che l'*Assicurato* deve affrontare in caso di contenzioso sia stragiudiziale che giudiziale, sempre che si tratti di un caso rientrante nelle garanzie di *polizza* e sia stata giudicata positivamente la copertura del *sinistro* da parte della *Compagnia*.

Le spese coperte dall'*assicurazione* riguardano:

- Le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o arbitrato e per tutta l'attività stragiudiziale;
- Le competenze del legale domiciliatario;
- Le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia*, gestione del sinistro;
- Le competenze del Legale o dei Periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di soccombenza;
- Le competenze del Legale o dei Periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una transazione autorizzata dalla *Compagnia*;
- Le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- Le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- Le indagini preliminari se persona offesa;

È inoltre previsto il rimborso delle spese:

- Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte;
- Di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- Per la registrazione di atti giudiziari;

Art. 2.3 Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi

L'*assicurazione* opera:

- 1) nei procedimenti penali per delitto *colposo* o per *contravvenzione*. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento* (*applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p.*). La copertura assicurativa comprende anche la difesa in procedimenti penali che traggono origini da violazioni in materia fiscale, tributaria o doganale.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti all'Assicurato, indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi o *contravvenzioni*, a carico dell'Assicurato;

- 2) a parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" nei procedimenti penali per delitto *doloso*, purché l'Assicurato sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato. La copertura assicurativa comprende anche la difesa in procedimenti penali che traggono origini da violazioni in materia fiscale, tributaria o doganale.

È compreso il patteggiamento (*applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p.*), purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa non preveda pene detentive ma solo sanzioni pecuniarie e la prescrizione dei reati oggetto d'indagine.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'Assicurato, la Compagnia chiede il rimborso delle spese legali o peritali anticipate in ogni grado di giudizio.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti all'Assicurato, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti *dolosi*, a carico dell'Assicurato;

- 3) per l'opposizione o impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, in relazione ai casi di contestazione di inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:

- D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare;
- D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
- D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- D. Lgs. 231/2001, in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Art. 2.4 Anticipo per penale doloso

Nel caso di procedimento penale per delitto doloso a carico dell'Assicurato, in attesa della definizione del giudizio, la Compagnia può anticipare le spese legali e peritali nella misura di 15.000 € per sinistro, anche nel caso in cui il sinistro coinvolga più Assicurati.

L'Assicurato deve comunque denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 2.5 Chiamata in causa dell'Assicuratore di Responsabilità civile

Nel caso in cui all'Assicurato pervenga una richiesta di risarcimento e successivo atto di citazione da parte di Terzi per un presunto fatto illecito dell'Assicurato, la Compagnia copre le spese di difesa legale e peritale per la chiamata in causa dell'Assicuratore di Responsabilità Civile, regolarmente esistente e coinvolta nella gestione del sinistro, che non si sia attivata a tutela dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1917 C.C.

La garanzia opera esclusivamente a copertura della redazione dell'atto di chiamata in causa e degli atti strumentali alla chiamata in causa, nel limite massimo di € 2.500 per ciascun sinistro.

La garanzia non opera nel caso in cui l'Assicuratore per la Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia di sinistro oltre i termini di prescrizione. La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato di fornire debita documentazione a supporto che evidenzi la posizione assunta dall'Assicuratore di R.C.

Art. 2.6 Periodo di garanzia pregressa (Retroattività)

Per le garanzie previste all'art. Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, l'assicurazione opera per fatti avvenuti fino a 10 anni prima della data di effetto del contratto, senza pagamento di alcun sovrappremio. L'Assicurato deve però avere conoscenza del sinistro dopo che il contratto è entrato in vigore. Firmando il contratto, l'Assicurato dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di sinistro, pena la perdita all'indennizzo.

Art. 2.7 Clausola di continuità con precedenti contratti

La presente polizza è emessa senza soluzione di continuità con le precedenti polizze di seguito elencate:

- pol. N. 82.0001254 - Roland (periodo di vigenza 10.2014-10.012016)
- pol N. 1/43433/71/100415774 - Unipol (periodo di vigenza 10.01.2016-10.01.2019)
- pol. N. 11075323 - ARAG (periodo di vigenza 10.01.2019-10.012024)

In riferimento a tali contratti e in riferimento alle medesime garanzie ivi previste, è concessa la clausola di continuità e pertanto saranno presi in carico e regolarmente trattati i sinistri denunciati presso il precedente assicuratore e contestati da quest'ultimo, per decorrenza del periodo di postuma previsto in polizza. Sarà cura del Contraente fornire idonea documentazione comprovante la contestazione del sinistro per cessazione del periodo di postuma.